Art. 7

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7. - *(Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria* ***della struttura e dell'esercente la professione sanitaria****)*. 1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli **articoli 1218 e 1228** del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario **nonché attraverso la telemedicina**.

3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene**, fatte salve le specificità del caso concreto,** alle buone pratiche **clinico-assistenziali e alle linee guida di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge**.

4. In sede civile, l'esercente la professione sanitaria **che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile**.

7. 50. *(Nuova formulazione)* Il relatore